



## **Titolo**

Società sportiva – bilancio – principio di competenza economica

## **Descrizione**

Il principio di competenza economica consiste nel riportare nel bilancio tutti i costi e i ricavi che hanno avuto un effetto nell'esercizio in questione, con o senza manifestazione finanziaria: tale obbligo nella redazione del bilancio viene sancito dall'art. 2423 bis cod. civ. che, al n. 3, recita: “*si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento*”, e disciplinato dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), oltre che da quelli internazionali (IAS/IFRS) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale principio comporta che ricavi e costi siano registrati nel periodo in cui sono generati, per cui le tre mensilità 2019/2020, oggetto degli accordi integrativi in materia di stipendi definiti tra una società e i calciatori, tra l'aprile e il maggio 2020, andavano riportati in bilancio come costi nel momento della loro generazione; quindi, nel bilancio al 30.06.2020, il CdA della Società, nella predisposizione del medesimo, avrebbe dovuto aumentare i costi per le retribuzioni del personale tesserato, iscrivendo nel passivo il debito di ammontare corrispondente, in quanto i pagamenti sarebbero avvenuti nell'esercizio successivo).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 32/CFA/2023-2024/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Della Rocca

## **Riferimenti normativi**

art. 2423 bis C.C..

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0032 CFA del 6 settembre 2023 (Sig. Andrea Agnelli/Procura Federale)**